



Estratto art. 18 bis

<<...

Art. 18 bis AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1) Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici (di regola, limitatamente alla parte di origine vegetale) praticato col seguente sistema:
  - a. Compostiera "prefabbricata": contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
- 2) Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG il luogo di compostaggio deve essere distante almeno 5 metri dal confine di un'altra proprietà ed è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.
- 3) I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione. Pertanto, occorre disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
- 4) Sono oggetto di compostaggio: i residui vegetali di orti e giardini (foglie, erbe, rametti sminuzzati) e gli scarti alimentari di cucina limitatamente alla frazione vegetale (frutta, verdura, oltre a gusci di uova e fondi di caffè e tè), seguendo le regole per la produzione del compost previste dalla norme ambientali ed indicate nelle istruzioni fornite insieme alla compostiera.
- 5) Limitatamente alle case isolate, per evitare problemi di emissioni provenienti dal fondo, è consentito con la massima cautela anche l'impiego dei seguenti rifiuti:
  - a) Carne e pesce, che, pur essendo dei materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati;
  - b) Pane, pasta e dolci, per i quali vale l'avvertenza di cui al punto precedente;
  - c) Foglie coriacee a lenta degradazione (come quelle di lauro e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate;
  - d) Buccie di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia.
- 6) Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, una riduzione del 10% sulla tariffa della tassa rifiuti prevista per le abitazioni private
- 7) Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa gli utenti, intestatari della TARSU, che risiedono in condominio e che rispettano le condizioni di cui al precedente comma 3, La richiesta, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune sarà presentata dall'intestatario della Tarsu.
- 8) La riduzione di cui sopra è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.
- 9) La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito Internet del Comune [www.comune.casarza-ligure.ge.it](http://www.comune.casarza-ligure.ge.it) ed inviata all'Ufficio Tributi, per posta ordinaria, tramite fax al numero 018546236 o tramite consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente.
- 10) la richiesta ha valore a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione.
- 11) Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente ed all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.
- 12) La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento.
- 13) In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'importo totale della tassa dovuta.
- 14) Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso di riscontro del mancato utilizzo della compostiera, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l'intera annualità mediante iscrizione a ruolo.